

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 18/03/2024
2. Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori
3. La prenotazione del bonus pubblicità entro il 02/04/2024
4. Transizione 5.0: crediti d'imposta alle imprese fino al 45%
5. Invio/aggiornamento del modello EAS entro il 02/04/2024
6. Invio telematico delle erogazioni liberali in denaro 2023 da parte di determinati enti entro il 04/04/2024

1

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 18/03/2024

Per soggetti IVA

Entro il 18/03/2024 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali per le società di capitali sono da intendere:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I già menzionati libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono predisposti. L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dello 01/01/2024 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a Euro 516.456,90 = Euro 309,87
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a Euro 516.456,90 = Euro 516,46

Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2024. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali;

L'obbligo resta comunque in vigore per le società messe in liquidazione. Le società costituite dopo il 01/01/2024 hanno già pagato la quota annuale nel corso della costituzione mediante un apposito bollettino.

Per i clienti per i quali noi teniamo la contabilità, predisponiamo noi il mod. F24 per il pagamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Chiediamo comunque ai clienti per i quali non teniamo la contabilità di predisporre il mod. F24 e di effettuare il pagamento dovuto per l'anno 2024 in modo autonomo e puntuale.

2

Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori

Per soggetti IVA

Per effetto delle modifiche operate dal DL 73/2022 all'articolo 7, comma 4-quater, DL 357/94, oltre alla tenuta di qualsiasi registro contabile anche la conservazione dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare, in difetto di trascrizione sui supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi registri risultano aggiornati sui supporti elettronici e stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti e in loro presenza. Da quanto prima riportato, risulta che la stampa dei registri contabili non è più obbligatoria di anno in anno,

ma basta avere tali registri memorizzati nel software. Bisogna prestare particolare attenzione, affinché si sia in grado di stampare i registri contabili in qualsiasi momento, anche qualora si effettuino dei cambiamenti e/o delle migrazioni nel/dal proprio software contabile. A riguardo può essere utile e lo consigliamo, di creare e salvare ogni anno dei file pdf, mediante i quali salvare i registri contabili (come p.e. il libro giornale, i registri IVA, il libro inventari, i mastri, ecc.) ai fini di avere la certezza di essere in grado in ogni momento – appunto anche in sede di cambiamento di software contabile – di poter consegnare/stampare tali registri, anche in sede di improvvisa verifica fiscale. Ai soggetti IVA che preferiscono di continuare con la stampa dei registri contabili su carta, ricordiamo che tale stampa dovrebbe avvenire in generale entro il mese di febbraio 2024 con riferimento ai registri contabili riferiti all'anno 2023. L'imposta di bollo va assolta prima che il registro/libro sia posto in uso (in sede di vidimazione del libro, qualora questo risulta essere necessario o anche se puramente volontario). Le modalità applicative possono essere:

- l'applicazione del contrassegno telematico sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100 pagine, ovvero sull'ultima pagina di ciascun blocco di 100 pagine (l'acquisto dei contrassegni deve avvenire pertanto entro il termine in cui è effettuata la stampa). Per ogni 100 pagine l'imposta di bollo è dovuta in misura di Euro 16,00 oppure Euro 32,00 laddove il soggetto IVA non sia dovuto al pagamento della tassa annuale di vidimazione (come le società di persone e gli imprenditori individuali). Il versamento utilizzando il modello F23 (codice tributo 458T) e l'annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sul registro/libro;
- in caso di tenuta dei registri in modalità telematica l'imposta di bollo dev'essere assolta in modalità esclusivamente telematica, mediante l'utilizzo del modello F24, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. L'imposta di bollo è dovuta in tal caso ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, utilizzando il modello F24, codice tributo 2501.

3

La prenotazione del bonus pubblicità entro il 02/04/2024

Per soggetti IVA

Per il bonus pubblicità 2024 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 02/04/2024, ivi indicando i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta (nella misura del 75% del valore "incrementale", nel limite massimo di spesa di Euro 30 milioni in ragione d'anno) sono pertanto l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (è necessario un incremento delle spese sostenute nel 2024 rispetto all'anno precedente. Non potranno godere dell'agevolazione i soggetti che programmano investimenti pubblicitari inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente, i soggetti che nell'anno precedente non abbiano

effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili anche in Internet, al seguente link: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-pubblicitari-2024-proroga/>.

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. In caso di superamento dei mezzi disponibili, tali mezzi saranno ripartiti tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa. Le spese di pubblicità correlate al tax credit sono da contabilizzare quali costi di periodo, mentre il credito d'imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo in conto esercizio da imputare alla voce A.5 del conto economico. Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Chiediamo ai nostri clienti interessati di voler contattare tempestivamente il nostro consulente di riferimento (informandolo dell'ammontare delle spese pubblicitari programmate nel 2024, e delle relative offerte già richieste), ai fini di aver ulteriori informazioni a riguardo.

4

La Transizione 5.0: crediti d'imposta alle imprese fino al 45%

Per soggetti IVA

Ammontano a 6,3 miliardi le risorse stanziare per la transizione green e digitale delle imprese, per le quali viene previsto l'avvio di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. Il credito d'imposta spettante alle imprese sarà pari al 35% fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di importante riduzione dei consumi energetici, potrà salire fino al 40% o al 45%. L'agevolazione risulta essere applicabile con riferimento agli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 nell'ambito di progetti di innovazione e, in particolare, per i beni materiali e immateriali già inclusi nel Piano Transizione 4.0, con le novità relative ai requisiti del risparmio energetico. Nella Transizione 5.0 entreranno inoltre gli investimenti volti a favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelli sostenuti per la formazione dei dipendenti. I crediti d'imposta saranno riconosciuti per le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali nuovi di cui agli

allegati A e B annessi alla legge 11/12/2016, n. 232, così come per i beni necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Fermo restando il requisito dell'interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell'ulteriore obiettivo della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3% (5% esclusivamente per i processi interessati dall'investimento), il credito d'imposta spettante sarà pari al:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni,
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i Euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari Euro 50 milioni per anno per impresa beneficiaria.

Alle aliquote ordinarie del credito d'imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3% o del 5%.

In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:

- al 4%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Al centro del piano Transizione 5.0 c'è quindi il risparmio energetico, che stando a quanto previsto dalla bozza di decreto in circolazione dovrà essere certificato da valutatori indipendenti, chiamati ad attestare:

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione necessaria ai fini della fruizione del credito d'imposta potranno essere calcolate in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a Euro 10.000, nel rispetto dei limiti generali. L'accesso ai crediti d'imposta Transizione 5.0 sarà subordinato al rilascio di un'apposita certificazione da parte del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (collegio sindacale, revisore, società di revisione).

L'attestazione dovrà accertare l'effettivo sostenimento delle spese documentate dalle fatture e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A dell'apposito registro e il costo sostenuto per adempiere sarà riconosciuto in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a Euro 5.000. Facciamo presente che ai fini della concreta applicabilità del credito d'imposta di cui in oggetto, dovranno essere emanate ancora le disposizioni applicative nella forma di decreti ministeriali. Comunque, nella programmazione dei propri investimenti, le imprese faranno bene a voler considerare già adesso queste possibilità.

5 Invio/aggiornamento modello EAS entro 02/04/2024

Per enti non commerciali

Ricordiamo che entro 02/04/2024 dev'essere inviato/aggiornato il modello EAS da parte degli enti non commerciali. Facciamo presente che gli enti del Terzo Settore iscritti al registro RUNTS sono esonerati dall'invio del modello EAS. Gli enti non commerciali che nel corso del 2023 non hanno subito variazioni dei dati fiscali già comunicati con il precedente modello EAS non devono nuovamente ripresentarlo. Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente Link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

6 Invio telematico delle erogazioni liberali in denaro 2023 da parte di determinati enti entro il 04/04/2024

Per enti non commerciali

Gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 04/04/2024, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, percepite nell'anno 2023 da persone fisiche. A partire dal periodo d'imposta 2021, l'invio resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma lo stesso

a partire dal periodo d'imposta 2022 diviene obbligatorio da parte dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nel periodo d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 220.000. Va segnalato che l'obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. Non vanno invece comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati. L'ente ricevente dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate gli importi donati relativi ai soli donatori che hanno comunicato il loro codice fiscale. Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente Link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/comunicazioni/comunicazione-erogazioni-liberali-2018/infogen-erogazioni-liberali>.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

